

Salute e sicurezza sul lavoro: una vigilanza o più vigilanze?

La vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha una regolamentazione non semplice, con una serie di «variabili» (legate alla materia oggetto di verifica), che trova il suo principale riferimento all'articolo 13 del d.lgs. n. 81/2008

Anche solo a voler considerare tale articolo emerge già in termini generali l'esistenza di **almeno due organi di vigilanza, la ASL e la DTL**, in specifici settori (il più importante dei quali è quello dei cantieri stradali)

Le disposizioni procedurali che disciplinano le attività degli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro NON sono nel «testo unico» ma in altre e preesistenti fonti (es.: il d.lgs. n. 758/1994)

La natura della vigilanza in tema di salute e sicurezza

Va ricordato che la regolamentazione italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro tende a evitare infortuni e malattie professionali, fenomeni di dimensioni assolutamente notevolissime, e per questo motivo le sanzioni applicabili hanno molto spesso la natura delle norme penali

In tale contesto (fondamentale per l'interprete) gli organi di vigilanza operano come Ufficiali di Polizia Giudiziaria e come tali sono tenuti alla denuncia all'Autorità Giudiziaria di tutto quanto sia penalmente rilevante

Gli «ispettori» non hanno comunque una posizione equivalente a quella dei Carabinieri o della Polizia dovendo unicamente svolgere le funzioni conferite dall'ordinamento e rispetto ai soli reati prevenzionistici

Poteri e doveri degli ispettori

Agli ispettori spetta il diritto di accesso ai luoghi di lavoro (articolo 8 del d.P.R. n. 520/1955), comprensivo del potere di esaminare la documentazione ivi rinvenuta, senza necessità di alcuna autorizzazione del datore di lavoro o mandato del Magistrato

Possono trarre copia di tutta la documentazione rilevante in materia di salute e sicurezza sul lavoro, chiedere informazioni agli uffici pubblici competenti in materia (es.: INAIL), rivolgersi a patronati ect.

Essi devono seguire regole di condotta confacenti al loro ruolo (es.: qualificarsi, limitarsi a indagini – nei limiti del possibile – non «invasive»). Il Ministero del lavoro con decreto 5 aprile 2006, aggiornato il 15 gennaio 2014, ha approvato un codice di condotta per i propri ispettori, che sinteticamente illustra e pubblicizza tali regole

Procedure di vigilanza: la prescrizione

La procedura di più frequente applicazione da parte degli organi di vigilanza nel caso in cui essi riscontrino, in concreto, una o più violazioni alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro è la **prescrizione obbligatoria**, ai sensi dell'articolo 20 e seguenti del d.lgs. n. 758/1994

E' un provvedimento che l'organo ispettivo - in qualità di UPG - emette **ove nel fatto si riscontrino gli estremi del reato e sempre che**, come accade molto spesso in materia antinfortunistica, **il fatto sia punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda**

La prescrizione obbligatoria **NON è un atto amministrativo** e come tale esso non può essere impugnato al TAR o in via gerarchica. Infatti appartiene al diritto penale per cui avverso esso il contravventore può solo difendersi in giudizio penale

Procedure di vigilanza: la disposizione

Altra procedura di utilizzo in sede ispettiva (meno frequente) è la **disposizione**, anche essa consistente in un ordine impartito dall'U.P.G., senza il meccanismo della possibilità di avvalersi del pagamento del quarto del massimo dell'ammenda

In questo caso (articolo 11 d.P.R. n. 520/1955 e s.m.i.) l'ordine è un vero e proprio atto amministrativo, possibile solo se la norma di riferimento è «elastica» (non come per la prescrizione, la cui norma di riferimento deve essere «tassativa»), il quale va motivato e può essere impugnato secondo le vie «ordinarie» (ricorso gerarchico o TAR)

Il mancato adempimento all'ordine impartito produce responsabilità penale mentre il corretto adempimento non determina altre conseguenze per il contravventore

Procedure di vigilanza: la sospensione

L'articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008 attribuisce agli organi di vigilanza la facoltà di sospendere l'attività di impresa nei casi di «lavoro nero» (oltre il 20% della forza lavoro non in regola) o per gravi e ripetute violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ma questa seconda disposizione ad oggi non è operante non avendo Stato e Regioni individuato il novero delle gravi violazioni)

Si tratta di un atto amministrativo (C.Cost., n. 310/2010), che va motivato e che può essere impugnato come tale. Ad esso, quindi, è possibile accedere nelle forme del 241/1990)

L'U.P.G. può anche sospendere l'attività ove vi siano pericoli imminenti per le persone, in applicazione dei poteri conferiti dal c.p.p. (ma in questo caso in presenza dei requisiti di cui a tale codice)

L'accesso a seguito di mandato giudiziale

L'ispettore accede ai luoghi di lavoro **anche qualora egli abbia avuto un mandato in tal senso da parte del Giudice** esercitando in base ad esso tutti i poteri appena sintetizzati

Ciò accade quando sia giunta alla Autorità Giudiziaria la notizia di un infortunio con incapacità del lavoratore di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai 40 giorni o in altro caso penalmente rilevante (es.: malattia professionale)

In tal caso potrebbe essere svolta una indagine «parallela», relativa alla responsabilità dell'azienda ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231/2001 (c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)

Rapporti con gli organi di vigilanza: considerazioni finali

Al di là del dato strettamente procedurale occorre sempre ricordare che l'ispettore è un soggetto investito di un ruolo a rilevanza penalistica. Di conseguenza occorre collaborare con il medesimo evitando ogni forma di ostruzionismo

Va, viceversa, ricordato che ogni funzionario pubblico è tenuto a ben precisi obblighi di correttezza, trasparenza e imparzialità e che dispone di un organo gerarchicamente sovraordinato al quale rivolgersi in caso di abuso, anche solo chiedendo la correzione (con semplice lettera motivata e contenente prove a favore della richiesta) del provvedimento adottato.

Il colloquio con gli organi di vigilanza è assolutamente consentito, nel rispetto dei ruoli e troppo spesso viene evitato, in una logica di «muro contro muro» ben poco produttiva

*Grazie per
l'attenzione*

Convention
AiFOS 2017

Padenghe sul Garda, 15-16 giugno 2017

Grafica: *Silvia Toselli e Giulia Vallati*

